



COMUNE DI LACCHIARELLA

Città Metropolitana di Milano

Piazza Risorgimento, 1 – C.A.P. 20084 - Tel. 02 905 78 31 – Fax 02 900 76 622

www.comune.lacchiarella.mi.it – PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it

C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 0495835015

SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO DEI CITTADINI E AMBIENTE, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO

Convenzione per la concessione in gestione dello spazio comunale adibito a palestra sito al Palazzetto dello Sport – S.P. 40 Km 4+500

L'anno _____, addì _____ del mese di _____, nella sede comunale di Lacchiarella, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il COMUNE DI LACCHIARELLA (MI), con sede in Piazza Risorgimento, 1, Codice Fiscale n. 80094250158, rappresentato dal dott. Vittorio Spano in qualità di Responsabile del Settore Sicurezza del territorio e dei Cittadini e Ambiente, Cultura, Sport e Tempo Libero;

E

l'Associazione Sportiva _____, con sede legale a _____
in Via _____ C.F. _____ P.IVA _____
legalmente rappresentata dal Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____,
il _____, telefono _____ mail _____
pec _____, in seguito denominata "concessionario";

Premesso che il Comune di Lacchiarella è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport";

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ ed alle successive determinazioni del Responsabile del Settore Sicurezza del territorio e dei Cittadini e Ambiente, Cultura, Sport e Tempo Libero:

- n. _____ del _____ con cui è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento della gestione di cui all'oggetto;
- n. _____ del _____ con cui è stato individuato il soggetto cui affidare la gestione dell'impianto succitato, come sopra individuato come concessionario;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità, identificazione dell'impianto sportivo ed oggetto della Concessione

Il Comune di Lacchiarella affida in gestione a _____, come in premessa identificata e denominata concessionario, lo spazio comunale di circa 90 mq, adibito a palestra (come

da planimetria allegata), posto al primo piano del Palazzetto dello Sport, sito in S.P.40 Km 4+500. Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna spazio comunale adibito a palestra sito al palazzetto dello Sport avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, che il concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente senza riserva alcuna.

La gestione dovrà assicurare la salvaguardia e il funzionamento del suddetto spazio alle condizioni stabilite nel presente atto.

La gestione dell'impianto dovrà altresì assicurare la finalità di promuovere e praticare l'attività sportiva sul territorio.

Art. 2 - Proprietà dell'impianto sportivo

Tutte le strutture mobili ed immobili, tutti i beni strumentali e impiantistici dati in esercizio sono e rimangono di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

Ogni manufatto edile o di qualsiasi altro tipo, avente la natura di bene immobile, di cui il concessionario riterrà di doversi dotare o di realizzare all'interno dell'impianto sportivo, diverrà di piena ed esclusiva proprietà del concedente.

L'esercizio della gestione delle attrezzature ed impianti di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e leggi vigenti.

Le autorizzazioni per gli interventi di manutenzione straordinaria nonché per eventuali migliorie di cui all'art. 10 della presente Convenzione, saranno rilasciate al concessionario previa richiesta a mezzo di istanza documentata nei modi previsti dalla normativa vigente. A tal fine la presente Convenzione costituisce delega per il concessionario a richiedere le autorizzazioni e/o concessioni necessarie ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima.

Art. 3 - Durata della concessione

La presente Convenzione avrà durata di anni 6, con decorrenza dal 01.12.2025 fino al 30.11.2031.

La Convenzione può essere prorogata e/o rinnovata con espresso provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 4 - Consegna e stato di consistenza dell'impianto sportivo

La consegna dell'impianto da parte del concedente al concessionario avverrà entro 20 giorni dalla firma della presente Convenzione con apposito verbale di consegna e di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, sottoscritto dalle parti.

Al termine della Convenzione quindi l'impianto sportivo ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in perfetto stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deterioramento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna e atto di consistenza, salvo se concordato con il concedente.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto sportivo dovrà essere riconsegnato al concedente in normale stato d'uso e libero da persone o cose non di proprietà del Comune entro 60 giorni. Il concedente procederà alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo a favore del concedente.

Art. 5 – Criteri d'uso dell'impianto sportivo

Ai sensi della L.R. n. 8/2015, art. 27, comma 5 e in accordo con il regolamento comunale (allegato C – Norme d'uso degli impianti sportivi), l'utilizzo dell'impianto sportivo per quel che riguarda tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto, sono definite dal Piano di Utilizzo allegato alla presente Convenzione alla lettera B), cui si fa rinvio.

È a carico del concessionario la pulizia delle aree sportive, delle attrezzature, dei locali e dei servizi, ossia di tutti gli spazi interni ed esterni, e il mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio.

Il concessionario deve garantire le misure igienico - sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività sportive e dei servizi, facendo in modo che la struttura si presenti sempre nelle migliori condizioni di usabilità.

È fatto divieto al concessionario di utilizzare l'impianto sportivo per attività non preventivamente autorizzate dal concedente.

Art. 6 – Utenze

Sono a carico dell'Ente gli oneri relativi alle utenze (acqua, gas, energia elettrica, ecc...) e quant'altro necessario alla conduzione dell'impianto.

Art. 7 – Condizioni giuridiche della gestione dell'impianto sportivo

Sono a carico del concessionario:

- 1) la custodia e la sorveglianza dell'impianto sportivo, che con il presente atto il concedente affida, nonché la sua manutenzione ordinaria come specificato all'art. 9;
- 2) la salvaguardia della proprietà comunale nel suo complesso, impedendo quindi occupazioni abusive da parte di terzi, manomissioni, asporti o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro ivi esistente. Il concessionario dovrà quindi custodire e sorvegliare tutti i beni della presente Convenzione usando la diligenza del buon padre di famiglia. Allo scopo di assicurare tali servizi le chiavi degli ingressi e delle strutture complementari restano affidate al concessionario. Di qualsiasi danneggiamento causato da terzi il concessionario dovrà dare comunicazione tempestiva al concedente con nota scritta;
- 3) il controllo sul regolare utilizzo degli impianti, delle aree sportive e delle eventuali aree di libera utenza volto ad impedire abusi ed arbitrii di ogni genere. Il concessionario è tenuto alla verifica, al controllo e alla vigilanza sulle attrezzature e sugli impianti consegnati con la presente Convenzione. In caso si riscontrino inconvenienti o malfunzionamenti o dubbi sull'idoneità delle attrezzature e impianti presi in consegna, il concessionario dovrà comunicarlo immediatamente e per iscritto al concedente e nel frattempo non utilizzare le medesime attrezzature e/o impianti;
- 4) l'osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, primo soccorso, "emergenza" in generale, igiene, regolamenti comunali e disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e pertanto il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/01/1963, sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;
- 5) il controllo sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, escludendo qualsiasi responsabilità del concedente, nonché delle norme di utilizzo di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

Art. 8 – Condizioni economiche della gestione dell'impianto sportivo

Il concessionario si fa carico delle seguenti spese che verserà separatamente al Comune di Lacchiarella entro il primo giorno di ogni mese:

Canone mensile di locazione dello spazio adibito a palestra pari ad Euro _____;

Rimborso utenze stimate pari ad Euro 175,00 al mese;

Della manutenzione ordinaria, pulizie e l'utilizzo di beni mobili/strumenti presenti alla data di consegna del bene.

Per ogni anno finanziario, entro il giorno 1° ottobre di ogni anno, il concessionario ha l'obbligo di trasmettere all'Ufficio Sport il rendiconto annuale che consiste in una relazione dettagliata, dell'anno sportivo appena trascorso rendiconto dettagliato delle attività sportive effettuate dal gestore.

Art. 9 - Manutenzione dell'immobile e pertinenze

Si intende per "manutenzione ordinaria" quell'intervento che riguarda opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di elementi non strutturali e degli impianti tecnologici, atto a conservare

l'integrità e la funzionalità del bene senza che ne sia modificato sostanzialmente l'aspetto tecnico. Modalità e caratteristiche della manutenzione ordinaria sono definite nell'allegato B al Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione ordinaria:

- a) preventiva e/o periodica, necessaria a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture mobili ed immobili, le attrezzature e apparecchiature, ovvero ogni intervento ordinario teso a prevenire ogni rischio di degrado degli impianti, delle strutture mobili ed immobili e di quanto trasferito in uso al concessionario.
- b) necessaria alla riparazione e al ripristino di parti deteriorare e/o danneggiate. A tale intervento si dovrà dare immediata esecuzione senza tempo interporre tra la presa d'atto del deterioramento e/o danneggiamento e l'inizio dei lavori, se non per quanto necessario all'approntamento e all'organizzazione degli stessi.

Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria gli interventi di riparazione e ripristino di parti e attrezzature fuori uso per azioni vandaliche o comportamenti non civili da parte di terzi, qualora il concessionario dimostri di avere sorvegliato, vigilato e custodito le strutture esterne, interne, gli impianti e le aree pertinenti, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Qualora il danneggiamento derivi invece da incuria, negligenza o colpa grave nell'esecuzione della presente Convenzione, la riparazione dei danni sarà a carico totale o parziale del concessionario.

Si intende per "manutenzione straordinaria" ogni opera e modifica necessaria per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. È altresì così intesa ogni opera di adeguamento alle leggi e norme vigenti ovvero che entreranno in vigore nel corso del periodo di concessione.

Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo sono a carico dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario può effettuare interventi di manutenzione straordinaria previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia. Una volta ultimati i lavori, e dopo la consegna dei certificati di conformità degli impianti, l'ufficio competente accerterà la regolare esecuzione degli stessi. Contestualmente all'approvazione degli interventi viene altresì stabilita l'entità del contributo da riconoscere al concessionario per detti interventi.

È fatto obbligo al concessionario di segnalare tempestivamente al concedente gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.

Nel caso in cui la manutenzione straordinaria sia effettuata dal concessionario il concedente può riconoscere un rimborso della spesa entro la misura massima del 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi, debitamente documentate.

Art. 10 - Migliorie

Il concessionario, qualora ne riscontri l'opportunità, potrà dare corso ad interventi di miglioria, ossia interventi che non sono ricompresi nella definizione di manutenzioni straordinaria e/o negli interventi migliorativi proposti in sede di offerta, volti quindi a prevenire, riparare, ripristinare o adeguare un'opera alla normativa, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia, in particolare dal D. Lgs. n. 36/2023.

Questi interventi, una volta approvati dalla Giunta Comunale, possono essere ricompresi fra le opere grazie alle quali il concessionario può richiedere un prolungamento della durata del contratto, come specificato all'art. 3 della presente Convenzione; in tal caso il concessionario dovrà presentare all'Ufficio Sport per idonea verifica, il consuntivo delle spese sostenute accompagnato da idonea documentazione comprovante le stesse. All'interno della voce "miglioria" sono ricomprese attrezzature e installazioni che possono costituire elementi di richiamo e incentivanti dell'aggregazione e/o comunque ritenuti tali dall'Amministrazione Comunale. Anche per l'installazione di attrezzature dovrà essere seguito ogni adempimento definito dalle normative vigenti in materia.

Il concedente potrà riconoscere al concessionario, in alternativa al prolungamento della durata della

concessione, una contribuzione per la miglioria apportata, fino a un rimborso massimo della spesa in misura pari al 100% in presenza di disponibilità di bilancio. Tale rimborso comprende tutte le spese di progettazione, direzione lavori, realizzazione dei lavori e collaudi, debitamente documentate. Ogni miglioria realizzata sugli immobili diventerà di proprietà del concedente e come tale sarà oggetto di tutti gli obblighi attribuiti al concessionario.

Art. 11 - Poteri e obblighi del concedente

Il concedente, attraverso l'Ufficio Sport, esercita il controllo del rispetto delle clausole di contratto.

Al concedente, o a un suo delegato è consentito l'accesso in qualsiasi momento, senza preavviso né alcuna specifica giustificazione in ogni parte dell'impianto sportivo.

Tale accesso è finalizzato alla verifica del mantenimento della buona funzionalità e della perfetta manutenzione dell'impianto sportivo, nonché all'osservanza della presente Convenzione e della normativa vigente.

In caso di contestazioni l'Ufficio Sport inoltrerà al concessionario apposita diffida a provvedere a sanare le inadempienze entro il termine prefissato dalla diffida stessa, fermo restando il diritto del concedente all'applicazione delle penalità stabilite.

Art. 12 – Modalità e criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici

Dal rendiconto annuale di cui all'art. 8 deve risultare ogni elemento utile per quantificare compiutamente costi e benefici della gestione dell'impianto sportivo. L'Ufficio Sport peraltro potrà adottare ogni ulteriore forma ritenuta necessaria per monitorare detti costi e benefici; il gestore per le predette finalità si impegna a fornire all'Ufficio Sport ogni documento e/o informazione utile.

Art. 14 - Pubblicità e segnaletica

Il concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, potrà esporre all'interno della struttura sportiva cartelli/striscioni per la pubblicizzazione di prodotti o soggetti economici a condizione che siano sottoscritti regolari contratti di sponsorizzazione, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e che venga rispettata la normativa fiscale in materia di imposta comunale sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Allo scadere della concessione il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

La pubblicità posta all'interno dell'impianto sportivo, inoltre, in linea generale non deve essere contundente, in regola con le norme dell'antinfortunistica ed installata in modo tale da non ostacolare l'attività sportiva e da non essere divelta ed eventualmente anche usata come arma impropria.

Il concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia del Piano di utilizzo dell'impianto sportivo, al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

Art. 15 - Divieto di subconcessione

Il concessionario non potrà – a pena di decadenza – cedere ad altri, né in tutto né in parte, la presente Convenzione a nessun titolo e per nessuna ragione.

Art. 16 - Penali e Cauzioni

In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il concedente si riserva la facoltà di applicare una penalità variante da € 50,00 ad € 1.000,00 a seconda della gravità della violazione e al perdurare della stessa e ciò a suo giudizio insindacabile attraverso il proprio Ufficio Sport.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione della violazione con invito a presentare per iscritto eventuali giustificazioni entro 15 giorni dalla data di notifica della

contestazione.

L'importo riferito alla penale sarà trattenuto dal contributo per la gestione.

Il concedente, qualora il concessionario si rendesse indisponibile a mantenere gli impegni assunti, avrà la facoltà di rescindere dalla Convenzione senza nulla dovere al concessionario e trattenendo dal contributo per la gestione – ovvero dal primo utile altro contributo comunale concesso – quale indennizzo, un importo pari al risanamento di eventuali danni alle strutture o attrezzature dell'impianto accorsi in relazione all'attività di esercizio dell'uso e della gestione del concessionario o per provvedere agli eventuali interventi di manutenzione non eseguiti nell'ambito della concessione di gestione.

Resta salva da parte del concedente ogni facoltà di rivalsa in relazione a danni di importo superiore alla disponibilità del contributo per la gestione.

Art. 18 - Inadempienze – Risoluzioni – Decadenza e Recesso

In generale l'inadempienza ad una delle clausole richiamate nella presente Convenzione, può comportare la risoluzione della stessa ipso jure.

Il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni, quando:

- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute dei cittadini;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non sono eseguiti a regola d'arte con pregiudizio allo stato di conservazione degli impianti, rilevato dal 3° Settore – Servizi Tecnici;
- il concessionario ha commesso gravi inadempimenti della Convenzione o reiterati inadempimenti a quanto disposto nella presente Convenzione, specialmente in materia di sicurezza;
- la manutenzione dell'impianto arrechi pregiudizio alle condizioni di igiene dell'impianto;
- utilizzo da parte di terzi non preventivamente autorizzato dal Comune.

In caso di risoluzione della Convenzione, il concessionario dovrà risolvere tutti i contratti in essere con terzi rispondendo di eventuali sospesi o di obbligazioni pendenti.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente Convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso motivato di almeno sei mesi, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Sindaco; in tal caso il concedente tratterà dal contributo per la gestione quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a manutenzioni non eseguite dal concessionario ed in ogni caso, non darà corso all'erogazione del contributo prima di aver puntualmente verificato l'insussistenza di danni, di sospesi o di obbligazioni precedenti.

Art. 19 – Diritto di revoca da parte del Comune

Il concessionario dichiara e riconosce che compete al Comune di Lacchiarella, ogni più ampio diritto di revoca in qualunque momento della Convenzione, con provvedimento motivato da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dichiara e riconosce che in tal caso dovrà provvedere alla riconsegna dell'impianto sportivo al Comune, in perfetto stato di manutenzione entro il termine che dal Comune stesso sarà indicato e che non potrà essere inferiore a due mesi e che al concessionario medesimo non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.

Art. 20 - Responsabilità e Assicurazioni

Il concessionario sottoscrivendo la presente Convenzione si obbliga a rispondere di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e si obbliga a tenere il concedente sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della Convenzione.

Tutte le obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione, nonché le responsabilità civili e penali

scaturenti da omissioni, negligenze o inadempimenti alle obbligazioni contenute nella presente Convenzione sono imputabili al concessionario quale soggetto giuridico.

Il concessionario ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, riferita all'impianto sportivo oggetto di concessione, a garanzia di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone e cose di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto della presente Convenzione, prevedendo quindi la copertura di ogni rischio che possa discendere dalla gestione dell'impianto sportivo.

Tale polizza dovrà essere operante per tutta la durata della Convenzione, sollevando il concedente da ogni tipo di responsabilità in costanza della presente Convenzione.

Una copia della polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune di Lacchiarella ed allegata alla presente Convenzione.

Art. 21 - Personale dipendente e osservanza al Codice di comportamento

Il concessionario dovrà adempiere alle norme vigenti in materia di assicurazioni previdenziali ed infortunistiche per l'eventuale personale dipendente.

Nei confronti dei dipendenti il concessionario dovrà inoltre osservare quanto disposto dai vigenti contratti nazionali di lavoro del settore.

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lacchiarella", sottoscritti per accettazione ed allegati al presente atto. Il concessionario si impegna a trasmettere copia dei suddetti Codici ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al "Codice di comportamento comunale" potrà costituire causa di risoluzione del contratto. In tal caso il Comune di Lacchiarella, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto e assegna un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora tali controdeduzioni non siano presentate o risultino non accoglibili, si procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 22 - Spese di stipulazione contrattuale

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti sono a carico del concessionario. Le spese inerenti alla registrazione del presente atto in caso d'uso saranno a carico del concessionario.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del D.Lgs. n. 101/2018, il concedente e il concessionario sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 24 -Indicatori di efficienza gestionale:

- 1) effettuare interventi di riparazione e ripristino nell'impianto entro 15 giorni;
- 2) garantire servizio di custodia e vigilanza dell'impianto per tutta la durata della sua apertura;
- 3) pulizia periodica e areazione dello spazio oggetto della presente convenzione;

Art. 25 - Foro delle Controversie

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta

alla giurisdizione esclusiva rinvenibile nell'art. 133 del D.Lgs. 104/2010.

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

A) Estratto di mappa catastale

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE
PER IL COMUNE DI LACCHIARELLA

IL CONCESSIONARIO